



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30683** del registro di Segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 7.6.2024 e proposto dal

Sig.:

D.R.A., Omissis, Omissis, Omissis, elettivamente domiciliato

in Piacenza, Via Sant'Eufemia n. 30 presso l'avv. Isabella Rago

(PEC: rago.isabella@ordineavvocatipc.it) che lo rappresenta e

difende per delega in calce al ricorso d'intesa con l'avv. Stabilito

Gualtierio Ferrari

contro

MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro *pro*

tempore

per l'accertamento

della dipendenza da causa di servizio dell'infermità *Omissis* ai

fini del riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

	Uditi nell’udienza pubblica del 10.12.2024, con l’assistenza	
	del Segretario Elena Esposito, l’avv. Isabella Rago per il	
	ricorrente, nessuno presente per il Ministero della Difesa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Il ricorrente, già militare dell’Arma dei Carabinieri, in data	
	20.8.2020 presentava istanza di riconoscimento della	
	dipendenza da causa di servizio e contestuale richiesta di equo	
	indennizzo per le infermità <i>Omissis</i> e <i>Omissis</i>	
	Il CMO di <i>Omissis</i> con verbale del <i>Omissis</i>	
	riteneva la patologia <i>Omissis</i> ascrivibile alla Tab. A, ottava	
	categoria e l’infermità <i>Omissis</i> a nessuna categoria.	
	In data <i>Omissis</i> con decreto <i>Omissis</i> l’Amministrazione	
	rigettava la domanda, conformemente al parere del Comitato	
	di verifica per le cause di servizio che ha ritenuto le infermità	
	<i>de quibus</i> non dipendenti da causa di servizio.	
	Il ricorrente ha, quindi, presentato il ricorso oggetto di giudizio	
	chiedendo che le infermità <i>Omissis</i> e <i>Omissis</i> siano	
	riconosciute dipendenti da causa di servizio valutando	
	l’ascrivibilità tabellare nella misura accertanda al fine del	
	riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio e	
	conseguentemente ordinare all’INPS la rideterminazione del	
	trattamento pensionistico in capo al ricorrente con	
	l’attribuzione sulla pensione ordinaria già in godimento del	
	decimo ai sensi dell’art. 67, comma 4, DPR 1092/1973 dalla	
	2	

	domanda al saldo.	
	In data 12.6.2024 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia	
	agli atti del giudizio.	
	All'udienza del 10.12.2024 il difensore del ricorrente ha	
	ribadito la rinuncia agli atti del giudizio.	
	DIRITTO	
	Il giudizio deve essere dichiarato estinto in quanto il ricorrente	
	ha rinunciato agli atti del giudizio.	
	Ai sensi dell'art. 110, comma 3, CGC la rinuncia ha effetto solo	
	dopo l'accettazione della controparte; tuttavia, <i>“l'accettazione</i>	
	<i>della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando il</i>	
	<i>rapporto processuale è già instaurato e vi sia una parte</i>	
	<i>costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio”</i>	
	(Cass. 9.10.2017 n. 23620), come nella specie, ove il Ministero	
	convenuto non si è costituito in giudizio e nemmeno risulta che	
	il ricorso gli sia stato notificato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle	
	pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto	
	dal sig. D.R.A. dichiara estinto il giudizio.	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2024.	
	Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del	
	D. Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto “Codice in materia di	
	3	

